Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 agosto 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

DE ZORZI Luciano, il 14 luglio 1965 in Venezia.

CAVALLIN Giovanni, appuntato dei carabinieri, il 15 luglio 1965 in Campodarsego (Padova).

VALLI Paolo, vice brigadiere della guardia di finanza, il 21-22 settembre 1965 in Corigliano Calabro, frazioni « Torricella » e « Giannone » (Cosenza).

BALZAMA' Antonino, finanziere, il 21-22 settembre 1965 in Corigliano Calabro, frazioni « Torricella » e « Giannone » (Cosenza).

BECCI Francesco, finanziere, il 21-22 settembre 1965 in Corigliano Calabro, frazioni « Torricella » e « Giannone » (Cosenza).

(5263)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1966, n. **630.**

Contributo annuo all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della biblioteca annessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio », eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, è concesso, a decorrere dal 1965, un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento, in Certaldo, della Casa del Boccaccio e della biblioteca annessa.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 3 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni predetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **631**.

Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato del territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono essere collocati a domanda, ai soli effetti giuridici e con decorrenza dal 19 luglio 1961, nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 febbraio 1966, n. 32, per il successivo collocamento nei ruoli ordinari.

Agli effetti di cui al primo comma il suddetto personale viene collocato nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal successivo articolo 2.

La predetta domanda dovrà essere presentata alla Amministrazione presso la quale il richiedente presta servizio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il collocamento nel ruolo aggiunto è necessario che alla data del 19 luglio 1961 l'interessato risulti in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corrispondente ruolo ordinario.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal titolo di studio, purchè lo interessato abbia compiuto alla data di entrata in vigore della presente legge, un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di tre anni con mansioni proprie del ruolo ordinario corrispondente al ruolo aggiunto nel quale l'interessato stesso chiede di essere inquadrato.

Art. 2.

Coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio richiesto per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio, possono ottenere l'inquadramento presso altra Amministrazione dello Stato nei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

Art. 3.

Agli impiegati inquadrati nel « Ruolo ad esaurimento », ai sensi degli articoli 21, lettera *b*) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con la retribuzione corrispondente ai coefficienti 131 e 180, di cui alla tabella *C* allegata alla legge stessa, è attribuito, dal 1° gennaio 1966, il trattamento economico iniziale corrispondente rispettivamente agli ex coefficienti 180 e 202.

Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo coefficiente di inquadramento, la metà dell'intero periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza, dalla data di promozione all'ultimo grado rivestito nel Corpo stesso alla entrata in vigore della presente legge.

L'assegno personale di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, percepito dal suddetto personale, viene riassorbito fino alla concorrenza dell'aumento netto di stipendio derivante dall'applicazione del presente articolo.

Il trattamento economico da corrispondere ai sensi del presente articolo, e risultante dallo stipendio base e dall'eventuale assegno personale calcolato al netto, non dovrà in ogni caso essere inferiore al trattamento economico, risultante dalle stesse voci calcolate al netto, percepito alla data del 1° gennaio 1966. L'eventuale differenza va ad integrazione dell'assegno personale.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Art. 5.

All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **632**.

Modificazione all'art. 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609, è ulteriormente elevato a lire 500.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — REALE — TAVIANI — COLOMBO — TREMELLONI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. 633.
Interventi a favore dei danneggiati della Valle del Piave per le alluvioni del mese di settembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono estese anche alle esigenze determinate dai nubifragi e dalle alluvioni verificatesi in provincia di Belluno nel mese di settembre 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. 634.
Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che il compenso spettante al docente per le ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria deve essere determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che la estensione, in esso prevista, degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, riguarda tutti gli istituti e scuole di istruzione artistica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. 635.
Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti è concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576, un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali:

1966	lire 4	miliardi
1967	lire 5	miliardi
1968	lire 5,5	miliardi
1969	lire 5,5	miliardi
1970	lire 5	miliardi

Art. 2.

All'onere di 4 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede per lire 1 miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 e per lire 2,5 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per lire 500 milioni con una aliquota dei maggiori proventi derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione di banane fresche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — RESTIVO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1966.

Sostituzione di due membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, che istituisce l'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, concernente la riorganizzazione del predetto Ente;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 7, foglio n. 323, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'E.Z.I. per il quadriennio 1963-1967;

Vista la lettera in data 4 aprile 1966, con la quale il dott. Vittorio Ugo Ristagno, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani;

Vista la lettera prot. n. 594, in data 20 aprile 1966 con la quale il Banco di Sicilia, in seguito alle dimissioni dalla carica rassegnate dal proprio rappresentante dott. Giuseppe La Barbera, ha designato in sua sostituzione, in seno al Consiglio di amministrazione dell'E.Z.I. il rag. Giuseppe Laganà;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del rappresentante di questo Ministero e di quello del Banco di Sicilia in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Sentito il parere del Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono accettate le dimissioni da consigliere di amministrazione dell'E.Z.I. rassegnate dal dott. Vittorio Ugo Ristagno e dal dott. Giuseppe La Barbera.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani l'ing. Massimo Marra, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed il ragionier Giuseppe Laganà, in rappresentanza del Banco di Sicilia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1966

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1966
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 106

(6552)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; e lo schema del quinto elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 3 giugno 1966, n. 362;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Siena;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, numero 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate è ordinato:

a) il deposito dello schema del sesto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Siena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dello annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema di sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		BACINO DELL'ARNO *Influenti di sinistra dell'Arno*		
47/1	Borro della Fonte	Pesa	Castellina in Chianti	Dallo sbocco alle sorgenti « La Piazza »
		Influenti del torrente Staggia		
63	Torrente Gena e borro dei Trogoli	Staggia	Castellina in Chianti	Dallo sbocco alle sorgenti dei Trogoli Trattasi di un ampliamento dei limiti entro i quali deve ritenersi pubblico
		BACINO DELL'OMBRONE *Influenti di sinistra dell'Arbia*		
172	Borro Pecine	Arbia	Gaiole in Chianti	Dallo sbocco alle origini ad ovest di Capannone Trattasi di un ampliamento dei limiti entro i quali deve ritenersi pubblico
172/1	Borro di Monti	Pecine	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti di S. Lucia
172/2	Fosso del Porchino (influente n. 172/1)	Borro di Monti	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti di Fontemerlano
		Influenti di destra dell'Orcia		
240/1	Fosso di Pian del Vescovo o della Foggetta	Orcia	Radicofani e Sarteano	Dallo sbocco fino alle sorgenti alimentatrici
241/1	Fosso della Foscola	Id.	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti Sambuca
241/1	Fosso Granaioli, fosso Cacacio e fosso della Nuta	Id.	Sarteano	Dallo sbocco fino alle sorgenti alimentatrici di Cocceto e Palazzo la Nuta
241/3	Fosso dei Saltatoi	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti omonime
241/4	Fosso della Tombarella e Fosso o Fondo del Morto	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente Salice
		BACINO DEL TEVERE *Influenti di sinistro del Paglia e Pagliola*		
286/1	Fosso Regini (infl. n. 283)	Chieteno	Cetona	Dallo sbocco alla sorgente di Fonterucola Trattasi del prolungamento del fosso Chieteno già iscritto
290	Fosso di Oriato	Astrona	Cetona e Sarteano	Dallo sbocco alle sorgenti che lo alimentano a circa km. 2 ad ovest di Sarteano Trattasi di un ampliamento dei limiti entro i quali deve ritenersi pubblico
290/1	Fosso della Monticchia	Oriato	Sarteano	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici
290/2	Fosso al Tazza	Id.	Id.	Idem come sopra
293/1	Fosso Coreano	Fosso Foce	Id.	Idem come sopra
291	Fosso di Cetona	Oriato	Cetona e Sarteano	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici in prossimità di S. Francesco Trattasi di un ampliamento dei limiti entro i quali deve ritenersi pubblico
291/1	Fosso del Caggiolo e Beccaciano	Fosso di Cetona	Sarteano	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici dette di Baccaciano

(6450)

Visto, *il Ministro*: MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1966, il comune di Ruvo di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreo legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6587)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

436° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 luglio 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 31 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 208, con il quale le quote di compartecipazione sulla concessione perpetua delle tre sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Aurora », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, rispettivamente spettanti ai contitolari Mario Formentin fu Vittorio, Amedeo, Maddalena e Maria Colzani fu Pietro ed Emma Zenere fu Natale sono trasferite ed intestate, a decorrere dalla data del presente decreto, al signor Leandro Formentin fu Antonio, già contitolare della concessione medesima.

Per effetto dei trasferimenti delle anzidette quote, la concessione — originariamente accordata in perpetuo, con decreto ministeriale 26 gennaio 1932, ai fratelli Giuseppe ed Alessandro Formentin e con successivi provvedimenti intestata agli eredi — è trasferita ed intestata, con effetto decorrente dalla data del presente decreto, per la quota a ciascuno di essi spettante, ai signori Augusta Formentin fu Gaetano, Leandro Formentin fu Antonio e Bruno Formentin di Leandro, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Padova.

Decreto ministeriale 7 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 210, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « S. Elena », sita in territorio del comune di Chianciano Terme, provincia di Siena, di cui sono titolari in base al decreto ministeriale 8 ottobre 1963 le signore Emilia Cignozzi Bellini e Magda Cignozzi Bellini in Ruiu, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla Società « Sorgente S. Elena di Emilia Cignozzi Bellini & C. - Società in acomandita semplice », con sede in Chianciano Terme, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 7 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 209, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Ampliamento S. Elena », sita in territorio del comune di Chianciano Terme, provincia di Siena, di cui sono titolari, in base al decreto ministeriale 18 ottobre 1963, le signore Emilia Cignozzi Bellini e Magda Cignozzi Bellini in Ruiu, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla Società « Sorgente S. Elena di Emilia Cignozzi Bellini & C. - Società in accomandita semplice », con sede in Chianciano Terme, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 16 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1966, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 399, con il quale alla Società « Acque Minerali Alto Appennino Settentrionale S.p.A. - A.M.A.P.S., con sede in Bedonia, provincia di Parma, è rilasciata la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Fontanino » in territorio del comune di Bedonia, provincia di Parma, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 12 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1966, registro n. 1, foglio n. 94, con il quale alla Società Cementifera Sebina S.p.A., con sede in Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, è accordata la concessione per marna da cemento denominata « Ognoli », sita in comune di Tavernola Bergamasca, risultante dal raggruppamento delle concessioni « Cornoncello Sopra » e « Pontello », e dall'inclusione di nuove aree libere da vincoli minerari, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Savona 16 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, il 17 giugno 1966, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 2, con il quale ai signori Cavallo geom. Paolo e Genta Piera, rappresentati dal primo, domiciliato nel comune di Altare, provincia di Savona, è prorogata per la durata di anni dieci a decorrere dal 22 maggio 1966, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nell'ambito dell'area della concessione denominata « Lipiani - Fonte del Lupo », nel territorio dei comuni di Altare e Mallare, provincia di Savona.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 23 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1966, registro n. 1, foglio n. 93, con il quale alla ditta Nino Antonio Nidoli, con sede in Ternate, provincia di Varese, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Fontanelle », contenuto nei mappali n. 663 e 664 della mappa di Malnate - Sez. Gurone, provincia di Varese.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 15 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 95, con il quale alla ditta Zucchini Giuseppe, con sede in Leffe, provincia di Bergamo, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di calcare da costruzione denominato « Mappale 962 », nel mappale omonimo del comune di Peja, provincia di Bergamo.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Carrara 21 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, il 30 giugno 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla ditta Giovanni De Biasi, rappresentata dall'ing. Cesare De Biasi, con sede in Romito d'Arcola, provincia di La Spezia, è accordata per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di calcare esistente nella particella n. 690 del foglio n. 12 del catasto del comune di Arcola, provincia di La Spezia, ed iscritta alla partita n. 1229, intestata a Franceri Virginia fu Giovanni ved. Sarti. La concessione sarà denominata « Ortara ».

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 18 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 24 giugno 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla ditta Monti Maria Giuseppa in Patalano, con sede in Lacco Ameno, provincia di Napoli, è concesso lo sfruttamento delle acque termo-minerali nella località denominata « Marina » del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci dalla data del decreto stesso.

(6590)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,302
1 Dollaro canadese	579,225
1 Franco svizzero	144,06
1 Corona danese	89,945
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	120,70
1 Fiorino olandese	172,495
1 Franco belga	12,543
1 Franco francese	127,117
1 Lira sterlina	1737,775
1 Marco germanico	156,24
1 Scellino austriaco	24,154
1 Escudo Port.	21,693
1 Peseta Sp.	10,405

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei vincitori del concorso per titoli e per esami a trecentonove posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe terza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 24 agosto 1964, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a 309 posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza;

Visto il decreto ministeriale in data 24 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 7 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al suddetto concorso;

Considerato che un candidato al concorso medesimo è stato sottoposto a procedimento disciplinare e che, pertanto, la sua assegnazione ad una delle sedi messe a concorso e la conseguente nomina a segretario capo di prima classe devono rimanere sospese ai sensi dell'art. 1 sub 199 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Viste le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi espresse dai candidati;

Presa in esame la situazione delle singole segreterie comunali messe a concorso in relazione alle esigenze di servizio;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

I sottoindicati candidati, vincitori del concorso, per titoli ed esami, a 309 posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, a decorrere dal 1° settembre 1966:

1. Musitelli Lorenzo: Treviglio (Bergamo);
2. Bongiorni Francesco: Lentate sul Seveso (Milano);
3. Marassi dott. Fulvio: Montecchio Maggiore (Vicenza);
4. Raimondo dott. Vincenzo: Aci Catena (Catania);
5. Moriconi dott. Benito: Porto San Giorgio (Ascoli Piceno);
6. Barisone Giacomo: Ovada (Alessandria);
7. Monticone Luigino: Varazze (Savona);
8. Mazzella dott. Claudio: Rivoli (Torino);
9. Donzellini Ivo: Calenzano (Firenze);
10. Porcile dott. Luciano: Chiavari (Genova);
11. Marisi dott. Cesidio: Francavilla al Mare (Chieti);
12. Narducci Fiorenzo: Cantù (Como);
13. Mantelli Erminio: Vimodrone (Milano);
14. Milanesi dott. Luigi: Castel San Giovanni (Piacenza);
15. Amistani Elio: Villorba (Treviso);
16. Dell'Isola dott. Erasmo: Palestrina (Roma);
17. Rapetti Andrea: Borgomanero (Novara);
18. Rizzetto dott. Luigi: Portogruaro (Venezia);
19. Bertini Luigi: San Marcello Pistoiese;
20. Iannettone dott. Giovanni: Bacoli (Napoli);
21. Orsini Orsino: Fiesole (Firenze);
22. Campi Paolo: Trecate (Novara);
23. Cremonesi dott. Spartaco: Scorzè (Venezia);
24. Quadrelli Marcello: Lonigo (Vicenza);
25. Pace dott. Delio: Pergine Valsugana (Trento);
26. Sperduti Michele: Greve (Firenze);
27. Filippi dott. Davide: Racconigi (Cuneo);
28. Lauria Francesco: Montespertoli (Firenze);
29. Franco Sabato: Grumo Nevano (Napoli);
30. Lalli dott. Manlio: Campiglia Marittima (Livorno);
31. Raglianti dott. Luigi: Collesalvetti (Livorno);
32. Borri Rinaldo: Budrio (Bologna);
33. Covino dott. Tommaso: Arpino (Frosinone);
34. Pezza Armando: Codogno (Milano);
35. Cotillo dott. Domenico: San Felice a Cancello (Caserta);
36. Caterina Mario: Fivizzano (Massa Carrara);
37. Lomonaco dott. Aldo: San Cipriano d'Aversa (Caserta);
38. Maroni dott. Lino: Legnago (Verona);
39. Pontarollo dott. Riccardo: Concordia Sagittaria (Venezia);
40. Grillo Roberto: Subiaco (Roma);
41. Ricotta Giovanni: Acri (Cosenza);
42. Frigo Antonio: Arzignano (Vicenza);
43. Ventriglia dott. Giovanni: Rosignano Marittimo (Livorno);
44. Augurio Garibaldi: Mercato San Severino (Salerno);
45. Taranto Fausto: Grumo Appula (Bari);
46. Mazza dott. Osvaldo: Teano (Caserta);
47. Panuccio dott. Rocco: Melito di Porto Salvo (R. Calabria);
48. Zucca dott. Giovanni: Ghedi (Brescia);
49. Maiorana dott. Giulio: Troia (Foggia);
50. Vitale Giovanni: Nardò (Lecce);
51. Campanozzi dott. Michele: S. Marco in Lamis (Foggia);
52. Bianchi Rodolfo: Acqui Terme (Alessandria);
53. Brusadelli Carlo: Mariano Comense;
54. Azzi dott. Palmino: Casalpusterlengo (Milano);
55. Faissola Giovanni: Manerbio (Brescia);
56. Guercio Aldo: Casalmaggiore (Cremona);
57. Mignacca Giovanni: Minturno (Latina);
58. Demichiel dott. Antonio: Paese (Treviso);
59. Giallctti Sandro: Marsciano (Perugia);
60. Evangelisti Ugo: Alfonsine (Ravenna);
61. Nencini Renzo: Chiusi (Siena);
62. Mollica dott. Dionisio: Melilli (Siracusa);
63. Bazzano dott. Felice: Trino (Vercelli);
64. Scotto dott. Michele: Castelfranco di Sotto (Pisa);
65. Scatigna Leonardo: Carovigno (Brindisi);
66. La Placa Cataldo: San Cataldo (Caltanissetta);
67. Labriola Antonio: Sala Consilina (Salerno);
68. Ferrari dott. Pietro: S. Felice Sul Panaro (Modena);
69. De Negri dott. Enrico: Volterra (Pisa);
70. Russo dott. Renato: Ventimiglia (Imperia);
71. Fariello Salvatore: Bondeno (Ferrara);
72. Di Stilo Rocco Orlando: Pomarance (Pisa);
73. Ventrella Giuseppe: Ascoli Satriano (Foggia);
74. Chiarion Orlando: Asiago (Vicenza);
75. Da Prato Dino: Porretta Terme (Bologna);
76. Siacci dott. Francesco: Calolziocorte (Bergamo);
77. Petrolo Paolo: Pizzo (Catanzaro);
78. Travaglini dott. Giuseppe: Tricarico (Matera);
79. De Pascale dott. Mario: Umbertide (Perugia);
80. Bellotoma Giovanni: Galatina (Lecce);
81. Paliotto Giuseppe: Piazzola sul Brenta (Padova);
82. Pellegrini Guelfo: Cerreto Guidi (Firenze);
83. Profilio Salvatore Gius.: Lipari (Messina);
84. Bellizzi Alessandro: Amantea (Cosenza);
85. De Martino dott. Salvatore: La Maddalena (Sassari);
86. Florio prof. Pietro: Manciano (Grosseto);
87. De Marco Luigi: Teggiano (Salerno);
88. Sferruzza dott. Filippo: Sant'Agata Militello (Messina);
89. Laurenza Giovanni: Monte San Giovanni Campano (Frosinone);
90. Marchese dott. Francesco: Trentola-Ducenta (Caserta);
91. Summo Vito: Montepulciano (Siena);
92. Perna dott. Aldo: Montegrotto Terme (Padova);
93. Ciampa Pietro: Campagna (Salerno);
94. Passeri Sergio: Cavarzere (Venezia);
95. Palazzi Domenico: Gussago (Brescia);
96. Vittorio Carmelo: Caravaggio (Bergamo);
97. Di Stefano Ugo: Ariano Irpino (Avellino);
98. Latino Ignazio: Mistretta (Messina);
99. Fiorillo Antonio: Pontecorvo (Frosinone);
100. Tinterri Otello: Segni (Roma);
101. Giarletta Ugo: Marostica (Vicenza);
102. Colazingari dott. Emilio: Boville Ernica (Frosinone);
103. Bonvini Luigi: Soncino (Cremona);
104. Lanfredi Flavio: Goito (Mantova);
105. Jeri Giancarlo: Asciano (Siena);
106. Dossi dott. Giotto: Castelnovo ne' Monti (R. Emilia);
107. Ceruti Giuseppe: Dalmine (Bergamo);
108. Onofri Ermanno: Montefiascone (Viterbo);
109. Pilla Giuseppe: San Vito al Tagliamento (Udine);
110. Delli Paoli dott. Dante: Marcianise (Caserta);
111. Imboldi dott. Rocco: Borgosesia (Vercelli);
112. Paoluzi Remo: Magione (Perugia);
113. Ricci Giovanni: Isola della Scala (Verona);
114. Conrater Angelo: Aviano (Udine);
115. Parere Alfredo: Montorio al Vomano (Teramo);
116. Lauletta Angelo: Sinalunga (Siena);
117. Franchi Giuseppe: Pontremoli (Massa Carrara);
118. Di Stasio dott. Nicola: Montesarchio (Benevento);
119. Laveder Mario: Dolo (Venezia);
120. Pira Giacomo: Berra (Ferrara);
121. Valdambrini Bruno: Castiglion Fiorentino (Arezzo);

122. Franzot Oscar: Cormons-Medea (Gorizia);
123. Agnifili Raffaele: Tagliacozzo (L'Aquila);
124. Donini Carlo: Soresina (Cremona);
125. Magno dott. Massimiliano: Caccamo (Palermo);
126. Gangi Michele: Fucecchio (Firenze);
127. Alberti Pietro: Sanfratello (Messina);
128. Galeone Giovanni: Sava (Taranto);
129. Bernarello dott. Ottavio: Malo (Vicenza);
130. Pugliese Tommaso: Treia (Macerata);
131. Puglisi Carmelo: Omegna (Novara);
132. Ferrari Romeo: Castelfranco Emilia (Modena);
133. Giopp Alberto: Azzano Decimo (Udine);
134. Filippone Gaetano: Boscoreale (Napoli);
135. Riso Biagio: Gualdo Tadino (Perugia);
136. Barbieri dott. Silvio: Molinella (Bologna);
137. Aimonetto Michele: Castellamonte (Torino);
138. Faregna Lorenzo: Lavello (Potenza);
139. Benevelli Renzo: Ostiglia (Mantova);
140. Falciani Ermanno: Impruneta (Firenze);
141. Villani Benedetto: Sermide (Mantova);
142. Lugoboni Ubaldo: Cerea (Verona);
143. Fratini Mario: Soriano nel Cimino (Viterbo);
144. Mejorin Guido: Gemona del Friuli (Udine);
145. Ciampa Giuseppe: Muro Lucano (Potenza);
146. Bartalena dott. Valentino: Montalcino (Siena);
147. Lazzari Renato: Ostellato (Ferrara);
148. Buccheri dott. Antonino: Casalgrande (Reggio Emilia);
149. Giorgi dott. Antonio: Morcone (Benevento);
150. Rossi Nicola: Anagni (Frosinone);
151. Tartarini Manilio: Mercato Saraceno (Forlì);
152. Bottarelli dott. Carlo: Mesola (Ferrara);
153. Uccella Flavio: Copertino (Lecce);
154. Alfano dott. Antonio: Copparo (Ferrara);
155. Facchini Mario: San Martino di Lupari (Padova);
156. Rossettini dott. Giacomo: Piove di Sacco (Padova);
157. Guerra Giovanni: Brisighella (Ravenna);
158. Marconi Giuseppe: Ariano nel Polesine (Rovigo);
159. Mario Dionisio: Noale (Venezia);
160. Piscitelli Ferruccio: Alassio (Savona);
161. Tollis Camillo: Celano (L'Aquila);
162. Tarella dott. Domenico: Martellago (Venezia);
163. Mastrogiovanni Mario: S. Bartolomeo in Galdo (Benevento);
164. Gangarelli dott. Luigi: Cervignano del Friuli (Udine);
165. Nanni Antonio: Pergola (Pesaro);
166. Cardinale dott. Francesco: Irsina (Matera);
167. Pizzigalli Bruno: Noicattaro (Bari);
168. Iannella Nicasio: Noci (Bari);
169. De Flumeri Francesco Paolo: Fossombrone (Pesaro);
170. Lavarone Vincenzo: Santa Maria di Sala (Venezia);
171. Lopopolo dott. Antonio: Porto Tolle (Rovigo);
172. Tesei Bresciano: Arcevia (Ancona);
173. Canestrari Valentino: Rovato (Brescia);
174. Iannotta Francesco: Caulonia (Reggio Calabria);
175. Riggio Salvatore: Carini (Palermo);
176. Venier Aldo: Filottrano (Ancona);
177. Buccheri dott. Ugo: Cons. Giaveno-Valgioie (Torino);
178. Pannone dott. Francesco: Calitri (Avellino);
179. Strangi Carmelo: Cittanova (Reggio Calabria);
180. Agnoli Mario: Bucine (Arezzo);
181. Merighi Paolino: Bibbiena (Arezzo);
182. Giuffrè dott. Lodovico: Gioiosa Ionica (Reggio Calabria);
183. Battini Luigi; Putignano (Bari);
184. Marino Giulio: Città S. Angelo (Pescara);
185. Pericu Paolo: Olbia (Sassari);
186. Patanè dott. Francesco: Belpasso (Catania);
187. Fasanelli Domenico: Montella (Avellino);
188. Frigiolini Mario: Taglio di Po (Rovigo);
189. Maucieri Eugenio; Nocera Umbra (Perugia);
190. Indellicati Giovanni: Nicotera (Catanzaro);
191. Minutillo Salvatore: Polignano a Mare (Bari);
192. Panebarco dott. Domenico: Triggiano (Bari);
193. Trotta Carmine: Agnone (Campobasso);
194. Bertoni dott. Peppino: Locorotondo (Bari);
195. Manferoce Amelio: Taurianova (Reggio Calabria);
196. Aureli Luigi: Cisternino (Brindisi);
197. Manfredi Grato: Ceglie Messapico (Brindisi);
198. Miceli Vittorio: Cordenons (Udine);
199. Lupo Francesco: Mussomeli (Caltanissetta);
200. Serafino dott. Ugo: Sambiase (Catanzaro);
201. Amoruso Gregorio: Petilia Policastro (Catanzaro);
202. Zerbinati Guerrino: Montichiari (Brescia);
203. Barbara Calogero: Brunico (Bolzano);
204. Dalle dott. Giovanni Battista: Spinazzola (Bari);
205. Trullo Antonio: Taurisano (Lecce);
206. D'Angelo Domenico: Atessa (Chieti);
207. Vaccari dott. Calcedonio: Randazzo (Catania);
208. Castello Domenico: Pisticci (Matera);
209. Molini dott. Ippolito: S. Pietro Vernotico (Brindisi);
210. Bertezzolo Francesco: Casarano (Lecce);
211. Lurani Alessandro: S. Benedetto Po (Mantova);
212. Crisponi Piero: Iglesias (Cagliari);
213. Silvestri dott. Leonardo: San Vito dei Normanni (Brindisi);
214. Laghi Italo: Oderzo (Treviso);
215. Alaimo dott. Antonio: Grotte (Agrigento);
216. Coco dott. Vincenzo: Prizzi (Palermo);
217. Lancellotti Giulio: Montalbano Ionico (Matera);
218. Giuli Luigi: Palazzo S. Gervasio (Potenza);
219. D'Angerio Vincenzo: Saviano (Napoli);
220. Conte dott. Antonio: Filadelfia (Catanzaro);
221. Di Mattia Edmondo: Loreto Aprutino (Pescara);
222. Lupone Giuseppe: Castel San Giorgio (Salerno);
223. Molinari Annibale: Avigliano (Potenza);
224. Saltarelli Igino: Serracapriola (Foggia);
225. Auci Davide: Pratola Peligna (L'Aquila);
226. Di Francesco dott. Paolino: Mazzarino (Caltanissetta);
227. Dioguardi Michele: Campi Salentina (Lecce);
228. Mazzarella Giuseppe: Bovino (Foggia);
229. Rubino Giovanni: Ferrandina (Matera);
230. Dell'Agnolo Egidio: Stigliano (Matera);
231. Grimaldi Igino: Vico del Gargano (Foggia);
232. La Rocchia Antonio: Rosarno (Reggio Calabria);
233. Gianfranchi dott. Cleto: Veglie (Lecce);
234. Frosoni Giovanni: Latiano (Brindisi);
235. Vallefuoco dott. Antonio: Torre S. Susanna (Brindisi);
236. Aiosa dott. Salvatore: S. Pancrazio Salentino (Brindisi);
237. De Lorenzo Francesco: Ugento (Lecce);
238. Ridolfo Francesco: Biancavilla (Catania);
239. Riva Giacomo: Ginosa (Taranto);
240. Cerminara dott. Luigi: Montebello Ionico (R. Calabria);
241. D'Ignazio Pasquale: Cutro (Catanzaro);
242. Achilli Amedeo: Martano (Lecce);
243. Ciamei Amerigo: Aradeo (Lecce);
244. Casamento Teodoro: Novoli (Lecce);
245. Stenghele Giuseppe: Galatone (Lecce);
246. Rossi Ortensio: Casal di Principe (Caserta);
247. Pascale Vittorio: Albissola Superiore (Savona);
248. Bini Luigi: Cutrofiano (Lecce);
249. Lo Bue Francesco: Erice (Trapani);
250. Di Iacovo Antonino: Monte Argentario (Grosseto);
251. Ballarotto dott. Oliviero: Orte (Viterbo);
252. Capitanelli dott. Nerino: Leverano (Lecce);
253. Iannozzi Paolo: Sulmona (L'Aquila);
254. Fassio Giuseppe: Cattolica Eraclea (Agrigento);
255. Laspia dott. Antonino: Misterbianco (Catania);
256. Giannella Egidio: Laureana di Borrello (R. Calabria);
257. Ravizza Mario: Montescaglioso (Matera);
258. Gargano Gabriele: Vieste (Foggia);
259. Giglioli Alfonso: Bernalda (Matera);
260. Gambardella Sabato: Grassano (Matera);
261. Viganò Mauro: Cassano Magnago (Varese);
262. Cavallanti Aldo: Girifalco (Catanzaro);
263. Bruni dott. Rodolfo: Palazzolo Acreide (Siracusa);
264. Tosolini Renzo: Palma di Montechiaro (Agrigento);
265. Bullaro dott. Salvatore: Serradifalco (Caltanissetta);
266. Lunghi Gaetano: Mascali (Catania);
267. Pietrasanta Francesco: Mirabella Imbaccari (Catania);
268. Di Blasi dott. Giuseppe: Mineo (Catania);
269. Calisse Carlo: Butera (Caltanissetta);
270. Molinaroli Felice: Arbus (Cagliari);
271. Malanima dott. Aldo: Vizzini (Catania);
272. Colombo Antonio: Pachino (Siracusa);
273. Rinaldi Renato: Francofonte (Siracusa);
274. Scorza Saverio: S. Giovanni in Fiore (Cosenza);
275. Fenu Italo: Porto Torres (Sassari);
276. Di Cristo Michele: Cammarata (Agrigento);
277. Carello Benedetto: Ispica (Ragusa);
278. Del Pozzo dott. Giulio: Gallipoli (Lecce);
279. Tollis Italo: Matino (Lecce);
280. Ridella Natale: Chiaramonte Gulfi (Ragusa);
281. Rossi Bruno: Marcaria (Mantova);
282. Marrapodi Luigi: Villarosa (Enna);
283. Nanni Nunzio: Nicosia (Enna);

284. Picciolini Gianfranco: Pietraperzia (Enna);
285. Persoglio Domenico: Rosolini (Siracusa);
286. Pacifici Luigi: Ravanusa (Agrigento);
287. Scarella Elio: Sant'Antioco (Cagliari);
288. Gori dott. Otello: Villacidro (Cagliari);
289. Sollazzo Carmine: Sant'Agata dei Goti (Benevento);
290. De Rosa Ottavio: Terralba (Cagliari);
291. Fortunato Primo: San Gavino Monreale (Cagliari);
292. Sciascia Gaetano: Partanna (Trapani);
293. Inversi dott. Domenico: Guspini (Cagliari);
294. Mastrangeli Mario: Riesi (Caltanissetta);
295. Fortini Gianfranco: Regalbuto (Enna);
296. Ventura Enzo: Canicattini Bagni (Siracusa);
297. Garrone Rodolfo: Troina (Enna);
298. Pilo Salvatore: Agira (Enna);
299. Bruni Giacinto: Aidone (Enna);
300. Lucchini Lino: Barrafranca (Enna);
301. Milesi Bruno: Romano di Lombardia (Bergamo);
302. Dell'Osa Camillo: Campli (Teramo);
303. Ciccone dott. Saverio: Parabita (Lecce);
304. Pirito Luigi: Bosa (Nuoro);
305. Simonelli William: Centuripe (Enna);
306. Taschin Giovanni: Pantelleria (Trapani);
307. Dell'Orso dott. Urbano: Vedelago (Treviso);
308. Pignata Natale: Bronte (Catania).

I predetti candidati sono nominati segretari capi di 1ª classe a decorrere dal 1° settembre 1966, subordinatamente alla effettiva assunzione del servizio presso la sede assegnata.

I prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6443)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32:

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti della Amministrazioni dello Stato, nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titori: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, tre prove pratiche ed una orale:

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema sopra un argomento di Microbiologia generale o applicata alla medicina o all'igiene;

2) Svolgimento di un tema sopra un argomento di Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

3) Svolgimento di un tema sopra un argomento di Patologia generale delle malattie infettive.

B) *Prove pratiche*:

1) Esecuzione di una tecnica microbiologica;

2) Esecuzione di una tecnica immunologica;

3) Esecuzione di una autopsia di animale da esperimento e lettura di preparati istologici normali e patologici (limitati alle malattie infettive).

C) *Prova orale*:

Prova di cultura generale nel campo della microbiologia generale ed applicata;

Legislazione sanitaria limitata al controllo dei prodotti farmaceutici, biologici ed alimentari;

Traduzione all'impronta, dall'inglese, di un brano scientifico preso da una rivista di microbiologia.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommanda il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azoni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera f) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al

presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incarciati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sara approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad Assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1966
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 243

(5982)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Belluno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale parte II - n. 26 del 30 giugno 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 febbraio 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Belluno, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(6528)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « correttore di bozze tipografiche » di 1ª categoria e di « legatore di libri » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 61 del 30 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 4 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1966, registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 42 dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « correttore di bozze tipografiche » di 1ª categoria e di « legatore di libri » di 1ª categoria, nel concorso a 300 posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6547)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami, per la nomina di due sottotenenti commissari in servizio permanente effettivo ruolo speciale.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 53 del 2 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1966, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 295, dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due sottotenenti commissari in servizio permanente effettivo — ruolo speciale —, con decreto interministeriale 10 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 settembre 1965.

(6490)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « fresatore » di 1ª categoria, di « tornitore in metalli » di 2ª categoria e di « meccanico » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 61 del 30 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 22 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1966, registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 279, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « fresatore » di 1ª categoria, di « tornitore in metalli » di 2ª categoria e di « meccanico » di 2ª categoria, nel concorso a 300 posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6548)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 68 dell'8 aprile 1966, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per l'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 69 dell'8 aprile 1966, con cui sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Considerato che i dottori Tabarelli de Fatis Riccardo, Beer Eugenio e Neri Taurino hanno rinunciato al posto;

Vista la dichiarazione di rinuncia prodotta dal dott. Scrinzi Sandro;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1851 del 29 luglio 1966;

Decreta:

Il dott. Frenguelli Antonio è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Casez, il dott. Olivetti Franco della 2ª condotta comunale di Folgaria e il dott. Toniolatti Giuseppe della condotta consorziale di Tenno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 4 agosto 1966

Il Presidente: DALVIT

(6579)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 460 in data 21 marzo 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario condotto, vacante al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Novara, dell'Ordine veterinari della Provincia e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di Divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Corsaro dott. Santo, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Lama dott. Guido, veterinario provinciale capo titolare della sede di Vercelli;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologia veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Francia dott. Luciano, veterinario condotto.

Segretario:

Di Giacomo dott. Romano, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso gli Ufficio del medico e del veterinario provinciale di Novara.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo di quest'Ufficio, della prefettura, e di quello del Comune interessato.

Novara, addì 8 agosto 1966

(6578) *Il veterinario provinciale*: FERRARI

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 29 aprile 1966, n. **1110.**

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1966.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 3 maggio 1966

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 42 presentato il 15 dicembre 1965 alla Giunta della Regione Trentino Alto Adige al Consiglio regionale, concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa di quella Regione per l'esercizio finanziario 1966, con l'appedice relativa ai bilanci della Cassa regionale antincendi e dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano per l'esercizio medesimo;

Vista la relazione in data 11 febbraio 1966 con la quale la Commissione legislativa delle finanze e del patrimonio presso il Consiglio regionale ha proposto variazioni agli stati di previsione suddetti;

Viste le variazioni agli stati di previsione proposte dalla Giunta regionale in data 8 marzo 1966;

Visti i verbali delle sedute nelle quali il Consiglio regionale ha proceduto all'esame degli atti suindicati, le modificazioni apportate in sede di votazione;

Considerato che, nella votazione finale, detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di approvare detti stati di previsione, così come risultano a seguito delle modificazioni apportate dal Consiglio regionale;

Decreta:

Sono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1966 e gli altri atti ai medesimi allegati, con le disposizioni e le modificazioni che ad essi si riferiscono, quali risultano dai documenti uniti al presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1966

Il Ministro: TAVIANI

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

E' approvato in lire 18.283 milioni il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1966.

Alla maggiore spesa di lire 375 milioni rispetto all'entrata, risultante dal quadro generale riassuntivo del bilancio di cui al successivo articolo 16, si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965, in base all'autorizzazione contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1956, n. 7.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1966 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Per il pagamento delle finalità previste dal 1° comma dello articolo 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1966, la spesa di lire 840 milioni che si iscrive al capitolo n. 350 dell'annesso stato di previsione della spesa, di cui lire 420 milioni a favore della Provincia di Trento e lire 420 milioni a favore della Provincia di Bolzano, salvo conguaglio in proporzione al gettito delle entrate tributarie della Regione, ricavato rispettivamente nel territorio delle due provincie.

Art. 5.

Per l'anno finanziario 1966 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissare l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Art. 6.

Per l'anno finanziario 1966 le somme che si assegnano alle Provincie di Trento e Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Provincie medesime dello esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 7.

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all'articolo 1 della legge 25 luglio 1965, n. 967, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1966 il limite d'impegno di lire 15 milioni (capitolo n. 1166).

Art. 8.

Per la concessione del concorso sui mutui di cui alla lettera b) del 1° comma dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'articolo 1 della legge 25 luglio 1965, n. 967, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1966 il limite d'impegno di lire 12 milioni (capitolo n. 1174).

Art. 9.

Per la concessione del concorso sui mutui di cui all'articolo 27, 2° comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'articolo 21 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1966 il limite di impegno di lire 45 milioni (capitolo n. 1183).

Art. 10.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 371, n. 510, dal n. 1105 al n. 1113, dal n. 1163 al n. 1183, n. 1253, n. 1254, n. 1285, n. 1286, n. 1287 e n. 1324 dell'esercizio finanziario 1966, è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata, di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 11.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nello annesso Elenco n. 1.

Art. 12.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del 2° comma dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli riportati nell'annesso Elenco n. 2.

Il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le Finanze e il patrimonio, sentita la Giunta medesima.

Art. 13.

I residui risultanti al 1° gennaio 1966 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1966, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 14.

All'inizio dell'esercizio finanziario 1966, il Presidente della Giunta regionale provvederà con propri decreti, sentita la Giunta medesima, a ripartire in articoli le somme stanziate sui capitoli n. 580, n. 1161, n. 1413, n. 1450, n. 1451 e n. 1453 iscritti nello stato di previsione della spesa.

Art. 15.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1966, allegato al bilancio della Regione.

Art. 16.

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

ENTRATA

Voce		
Titolo I Entrate tributarie . . .	11 930 000 000	
Titolo II Entrate extratributarie	5 207 000 000	
Totale Titoli I e II	17 137.000 000	17 137 000 000
Spese correnti	8 349 941 752	
	8.787.058.248	
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti		271 000 000
		17.408.000.000
Accensione di prestiti		500.000.000
Totale complessivo Entrate		17.908.000.000

(6421)

SPESA

Voce		
Titolo I - Spese correnti		
Presidenza	3 864 600 000	
Finanze e patrimonio	1.925.559.752	
Agricoltura e commercio	104 000 000	
Cooperazione	49 500 000	
Economia montana e foreste	185 500 000	
Industria e trasporti	2 400 000	
Turismo, caccia e pesca	360 500 000	
Lavori pubblici e credito	90 600 000	
Enti locali	691 782 000	
Previdenza sociale e sanità	1 075 500 000	
	8.349.941.752	8 349 941 752
Titolo II - Spese in conto capitale		
Finanze e patrimonio	949.000.000	
Agricoltura e commercio	3.102.000.000	
Cooperazione	35.000.000	
Economia montana e foreste	1.763.000.000	
Industria e trasporti	1.281.738.024	
Turismo, caccia e pesca	348.000.000	
Lavori pubblici e credito	1.072.190.000	
Enti locali	104.000.000	
Previdenza sociale e sanità	384.000.000	
	9.038.928.024	9 038 928 024
Totale Titoli I e II		17 388 869 776
Rimborso di prestiti		894 130 224
Totale complessivo Spese		18 283 000 000

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.